

## FOGLIO INFORMATIVO MUTUO GARANTITO Aggiornato al 15/03/2019 PER CLIENTI NON CONSUMATORI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA IFIS S.P.A.**

Sede Legale: via Terraglio, 63 - 30174 – Venezia Mestre

Direzione Generale: via Gatta, 11 - 30174 – Venezia Mestre

**www.bancaifis.it** – Tel +39.041.5027511 – Fax +39.041.5027555 – email: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia al n. 5508 – cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 02992620274 Capitale Sociale Euro 53.811.095 i.v.

Capogruppo del Gruppo bancario Banca IFIS S.p.A., iscritto all'albo dei Gruppi bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'ABI, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

<b>DATI e QUALIFICA del SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE</b>	
Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente	
Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca IFIS Spa o altro)	
Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione	
Eventuali costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'offerta tramite terzo iscritto ad albo o elenco di cui sopra	€

### COS'È IL MUTUO GARANTITO

Si tratta di un finanziamento a favore delle Microimprese, piccole imprese, medie imprese economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole – medie imprese, che necessitano di supporto finanziario per generiche esigenze di liquidità comunque destinate all'attività di impresa (le "PMI").

Il mutuo impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto. Il Mutuo Garantito (di seguito anche Mutuo) viene offerto per importi non superiori a 2.500.000 euro, con durata minima di 36 mesi e massima di 96 mesi.

Con il contratto di Mutuo la Banca consegna alla PMI (di seguito anche Cliente) una somma di denaro dietro impegno da parte del Cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso.

Il rimborso avviene mediante il pagamento mensile di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile.

Il finanziamento non è destinato a soggetti diversi dalle PMI.

Il Mutuo prevede il rilascio di garanzie a favore della banca da parte del Fondo di Garanzia e/o eventualmente da parte di Confidi.

La Banca opera, infatti, con il Fondo di Garanzia per le piccole – medie imprese, istituito con l. 23 dicembre 1996, n. 662 e gestito da Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A., quale mandataria del R.T.I. aggiudicatario della gestione.

Il Fondo di Garanzia è disciplinato dalla normativa nazionale e comunitaria vigente, ed in particolare dalle Disposizioni Operative. Le Disposizioni Operative ed altre informazioni relative al Fondo di Garanzia possono essere reperite al seguente sito istituzionale: [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it).

La PMI è obbligata a rispettare le Disposizioni Operative ed in generale la normativa applicabile.

Nel rispetto dei limiti imposti dalle Disposizioni Operative ed in generale della normativa applicabile al Fondo di Garanzia, la Banca può in ogni caso prevedere il rilascio di altre garanzie personali (ad esempio fideiussione o patronage), bancarie e assicurative o l'impegno del Cliente a cedere alla Banca i crediti derivanti dalla propria attività d'impresa fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo.

## **FONDO DI GARANZIA**

Lo scopo del Fondo di Garanzia è quello di rilasciare una garanzia in favore di banche ed altri soggetti, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI.

L'accesso al Fondo di Garanzia può essere effettuato tramite il rilascio di una garanzia diretta (la "Garanzia Diretta"), come descritta nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia. Il rilascio della Garanzia Diretta comporta per il Cliente l'obbligo di pagare una commissione di garanzia (la "Commissione di Garanzia") descritta nelle Condizioni Economiche.

Nel caso in cui il mutuo sia assistito da una garanzia rilasciata da un Confidi, essa può eventualmente essere assistita dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia (la "Controgaranzia") qualora sussistano i requisiti di ammissibilità.

Ferma restando la valutazione del merito creditizio del Cliente, la concessione del Mutuo con l'intervento del Fondo di Garanzia può comportare un vantaggio per il Cliente in termini di minor tasso di interesse applicato o maggior importo del finanziamento concesso o minor importo delle altre garanzie reali o personali.

La Garanzia Diretta è richiesta dalla Banca, è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si riferisce ad una singola esposizione.

La Controgaranzia è richiesta dal Confidi e può essere concessa a prima richiesta o sussidiaria. La Controgaranzia può essere concessa a prima richiesta a condizione che il Confidi garante abbia rilasciato alla Banca una garanzia avente le medesime caratteristiche della Garanzia Diretta.

In caso di richiesta da parte della PMI (alla Banca o se del caso al Confidi garante), verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia, nei limiti ed in coerenza con le caratteristiche del Mutuo. Determinate sezioni del Fondo possono prevedere la possibilità di prenotare la provvista del Fondo di Garanzia anteriormente alla richiesta di ammissione, secondo quanto previsto nelle Disposizioni Operative ed in generale nella normativa vigente.

La valutazione in ordine all'ammissibilità comprende la verifica della sussistenza di determinati parametri dimensionali, organizzativi, economici e finanziari, sulla base di quanto previsto dalle Disposizioni Operative ed in generale dalla normativa vigente.

Il Fondo di Garanzia delibera i parametri della Garanzia Diretta e della Controgaranzia. I parametri di concessione prevedono in ogni caso che la copertura, in caso di Garanzia Diretta, non possa eccedere l'80% del finanziamento; inoltre l'importo massimo che può essere garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. In caso di Controgaranzia la copertura non può eccedere l'80% del finanziamento, mentre l'importo massimo garantito per ogni impresa è di € 2.500.000,00. Tuttavia, la percentuale di copertura e l'importo massimo garantito possono essere inferiori per talune categorie di operazioni, se previsto dalle Disposizioni Operative ed in genere dalla normativa vigente.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo di Garanzia non può essere acquisita alcuna altra garanzia. Determinate operatività di copertura del Fondo di Garanzia impongono che non sia ammissibile il rilascio di altre garanzie in generale, oltre a quella rilasciata dal Fondo di Garanzia.

L'accesso al Fondo di Garanzia nel caso di Garanzia Diretta può comportare l'obbligo di pagare la Commissione di Garanzia, sotto forma di commissione una tantum. Tale commissione è a carico del Cliente, secondo quanto previsto nelle Condizioni Economiche sopra indicate.

Le regole di calcolo di applicazione della Commissione di Garanzia sono descritte nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia.

La Commissione di Garanzia è diversificata in funzione dell'ubicazione territoriale, delle dimensioni (micro, piccola o media) e della tipologia dell'impresa finanziata (femminile, start-up, ecc.), calcolata sulla base dell'importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo di Garanzia. Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative reperibili sul sito internet [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it). Tutti gli importi relativi all'eventuale Commissione di Garanzia in caso di Garanzia Diretta, nonché a qualsiasi altro futuro onere a carico della Banca in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo di Garanzia (ivi inclusi quelli rivenienti da eventuali modifiche delle aliquote della predetta Commissione di Garanzia) o della Controgaranzia, sono ad esclusivo carico del Cliente.

Il mancato rispetto delle Disposizioni Operative ed in generale della normativa vigente possono comportare l'inefficacia della garanzia e/o la revoca dei benefici agevolativi ad essa connessi.

In alcune regioni d'Italia, l'operatività della Garanzia Diretta può essere ridotta od esclusa.

Qualora il Cliente intenda porre in essere atti che comportino modifiche delle condizioni oggettive o soggettive rilevanti per l'ammissione

delle garanzie o che comportino modifiche del mutuo concesso o delle garanzie rilasciate o che in ogni caso comportino la necessità di richiedere la conferma delle garanzie ai sensi delle Disposizioni Operative, dovrà richiedere il consenso della Banca, salvi i diritti previsti dalla legge.

## **PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE**

Il Mutuo è un mutuo a tasso variabile. In tale tipologia di finanziamento, il tasso di interesse può variare con cadenze prestabilite in relazione all'andamento di un determinato parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'EURIBOR) convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali. La Banca può concordare con il Cliente un tasso minimo (c.d. "tasso floor") al di sotto del quale il tasso di interesse non può scendere.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- rimborso della Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (300 euro), in caso di mancato perfezionamento del Mutuo per causa imputabile al Cliente, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia;
- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso indicizzato al di sotto del tasso minimo;
- le condizioni economiche e le altre condizioni contrattuali potranno essere modificate unilateralmente in senso sfavorevole per il Cliente qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 118 del D.lgs. 385/1993;
- in caso di estinzione anticipata parziale o totale è dovuta una commissione;
- in caso di scioglimento anticipato del finanziamento è dovuta una penale;
- se il Cliente risulta inadempiente e la Banca escute la garanzia prestata dal Confidi e/o dal Fondo di Garanzia, il garante, singolarmente o congiuntamente alla Banca, può agire nei confronti del Cliente debitore con ogni azione giudiziale o stragiudiziale per recuperare le ragioni di credito relative al finanziamento.

## **PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

### **QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) [5,44 %]**

Calcolo riferito ad un mutuo di 500.000 euro con le seguenti caratteristiche:

<b>Durata</b>	60 mesi
<b>Periodicità delle rate</b>	Mensile
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Media EURIBOR 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso rata (attualmente pari a: -0,308 %) + 5 punti percentuali Valore effettivo attualmente pari a: 5,00% Il tasso di interesse non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
<b>Spese per la stipula del contratto, per la gestione del rapporto e le altre spese da sostenere (considerate ai fini del calcolo del TAEG)</b>	3.703,50 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti spese: istruttoria (1.500,00 euro), incasso rata (3,00 euro), spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo (1,50 euro), imposte (16,00 euro), commissione MCC (0,50% sull'importo garantito))
<b>Importo rata</b>	9.435,62 euro

*Nel caso di finanziamenti a tasso variabile o con una componente variabile nella determinazione del tasso, il TAEG è meramente indicativo in quanto il valore del tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata del finanziamento.*

Il TAEG riportato non comprende gli eventuali costi di garanzie prestate da soggetti terzi, inclusi i Confidi, e/o costi di mediazione applicati da terzi in quanto tali costi variano in funzione del garante e/o del mediatore e dalle valutazioni da questi autonomamente effettuate sul Cliente.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

<b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b>	
Importo finanziabile	Massimo 2.500.000,00 euro
Durata	Minimo 36 mesi Massimo 96 mesi

<b>TASSI</b>	
Tasso di interesse variabile	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento, oltre a Spread pattuito
Tasso di interesse di preammortamento	Tasso determinato sulla base del parametro di indicizzazione/riferimento se variabile, oltre a Spread pattuito
Paramento di indicizzazione/riferimento	Media Euribor 3 mesi base 360 rilevata il secondo mese antecedente alla data di incasso della rata
Spread	Massimo 9,00% e comunque nel rispetto dei limiti della Legge 108/96
Tasso floor	In caso di Parametro di indicizzazione inferiore a zero, il tasso non sarà in ogni caso inferiore allo Spread
Maggiorazione di mora tasso di interesse debitore	Fino ad un massimo del 3,00% su base annua e comunque nei limiti della Legge 108/96

<b>SPESE</b>	
Istruttoria	Massimo 2,50% dell'importo erogato con un minimo pari a 1.000,00 euro
Incasso rata	5,00 euro
Addebito per insoluto rata	20,00 euro
Accollo mutuo	1.000,00 euro
Sospensione pagamento rate	200,00 euro per ogni rata
Commissione per estinzione anticipata, parziale o totale, del mutuo (su richiesta del Cliente)	<p>La commissione sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui scade la rata a partire dalla quale decorre l'estinzione anticipata, parziale o totale, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 1*;</li> <li>- 2,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 2**;</li> <li>- 1,00% del capitale rimborsato, parziale o totale, se la rata da cui decorre l'estinzione si colloca nel Periodo 3***.</li> </ul> <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo;            ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo;            *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>

Penale per scioglimento anticipato del mutuo	La penale sarà dovuta e calcolata in base al momento in cui opera lo scioglimento anticipato, secondo i seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento anticipato avviene nel Periodo 1*;</li> <li>- 2,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 2**;</li> <li>- 1,00 % del capitale residuo, se lo scioglimento avviene nel Periodo 3***.</li> </ul> <p>* Periodo 1: fino ad un terzo della durata del mutuo;  ** Periodo 2: tra un terzo e due terzi della durata del mutuo;  *** Periodo 3: trascorsi i due terzi della durata del mutuo.</p>
Spese primo sollecito	2,00 euro
Spese secondo sollecito	2,00 euro
Imposte	A carico del Cliente
Tabella di ammortamento su richiesta del Cliente	Gratuito
Spese per produzione ed invio comunicazioni di trasparenza in formato cartaceo	1,50 euro
Comunicazioni supplementari a richiesta	Gratuito
Commissione di Garanzia per Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia	La misura della commissione, qualora dovuta, è variabile da minimo dello 0,25% ad un massimo del 3,00% sull'importo garantito
Eventuali ulteriori oneri in conseguenza della delibera positiva di concessione della Garanzia Diretta da parte del Fondo	A carico del Cliente
Costi della Garanzia rilasciata da un soggetto terzo (inclusi i Confidi)	Tutti i costi connessi all'eventuale garanzia rilasciata da un soggetto terzo sono a carico del Cliente al quale il cliente deve rivolgersi per conoscere i costi connessi e le condizioni di rilascio
Eventuali costi di mediazione di terzi	A carico del Cliente

<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	
Tipo di ammortamento	Francese a rate costanti posticipate
Periodicità delle rate	Mensile/Trimestrale/Semestrale
Modalità di rimborso	Come comunicata dal Cliente
Modalità di pagamento interessi	Interessi posticipati
Tipo calendario	Giorni civili / 360
Numero rate ammortamento	Minimo 36 rate Massimo 96 rate
Periodicità preammortamento	Sovvenzione a scadenza fissa o periodicità uguale all'ammortamento
Numero rate preammortamento	Massimo 24 rate

#### **ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO (Euribor/360)**

<b>Data Valuta</b>	<b>3 mesi</b>
01/12/2018	-0,316
01/01/2019	-0,308
01/02/2019	-0,308

## CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso di interesse applicato	Durata Finanziamento (anni)	Importo della rata mensile per un capitale di: € 500.000	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
5%	3	€ 14.985,45	€ 15.123,46	€ 14.985,45
5%	4	€ 11.514,65	€ 11.715,71	€ 11.514,65
5%	5	€ 9.435,62	€ 9.677,41	€ 9.435,62
5%	6	€ 8.052,47	€ 8.323,71	€ 8.052,47
5%	7	€ 7.066,95	€ 7.361,30	€ 7.066,95
5%	8	€ 6.329,96	€ 6.643,35	€ 6.329,96

(\*) il calcolo della variazione della rata dopo 2 anni si basa sulle seguenti ipotesi:

- capitale di riferimento invariato rispetto al valore iniziale;
- aumento del 2% del tasso di interesse applicato;
- riduzione del 2% del tasso di interesse applicato.

Alla luce del livello attuale del parametro applicato non è possibile una diminuzione del 2% del parametro di riferimento.

La tabella dei Tassi Effettivi Globali Medi del trimestre di riferimento può essere consultata presso i locali della Banca aperti al pubblico, sul sito internet [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it) alla sezione Trasparenza.

## ALTRI SERVIZI ACCESSORI E SPESE

### CONTO CORRENTE IFISimpresa

IFISimpresa è un conto corrente online che consente di effettuare operazioni tramite l'Area Riservata. Il Cliente può, ad esempio, effettuare e ricevere bonifici e giroconti, disporre la domiciliazione di utenze, effettuare una ricarica telefonica, eseguire il pagamento di bollettini postali, MAV, RAV nonché il pagamento di imposte con delega F23 e F24; tramite l'Area Riservata il Cliente può anche ricevere informazioni sul proprio rapporto.

Per le condizioni che regolano il contratto di conto corrente offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo IFISimpresa, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti di impresa) è un contratto con il quale la Banca (factor/cessionario) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (anche crediti futuri), vantati dal fornitore (cedente) nei confronti di uno o più debitori. La scelta del Cliente di avvalersi dei servizi opzionali offerti dal factoring, tra cui la facoltà del factor di erogare anticipatamente il corrispettivo dei crediti ceduti, avverrà nella sede di sottoscrizione del contratto dedicato.

Per i dettagli e le condizioni relative alla sottoscrizione del contratto di factoring si rinvia al relativo Foglio Informativo disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

Ai fini del contratto di Mutuo si fa presente che il Cliente si impegna a continuare a cedere alla Banca, nell'ambito del rapporto di factoring in essere o in via di definizione con la stessa, tutti i crediti maturati e maturandi fino ad integrale rimborso delle somme concesse a mutuo.

### IMPOSTE

Il Mutuo è assoggettato al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). A seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto nel contratto, in presenza dei requisiti di legge e di concerto con il Cliente, la Banca può optare, in alternativa all'applicazione del regime fiscale ordinario, per la corresponsione dell'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni, in percentuale sull'importo erogato, nella misura tempo per tempo prevista ex lege. L'importo corrispondente alle imposte

applicabili sarà a carico del Cliente e sarà trattenuto al momento dell'erogazione.

## **GARANZIE RICEVUTE**

### **FIDEIUSSIONE**

La Fideiussione è una garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) nei confronti della Banca, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui (del c.d. debitore principale).

Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore principale e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito (c.d. solidarietà).

Per le condizioni che regolano la fideiussione ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Fideiussione, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

### **LETTERA DI PATRONAGE**

È un impegno, in forza della quale la società che la sottoscrive (c.d. Patronnant), al verificarsi delle condizioni pattuite, risponde con tutto il proprio patrimonio per il rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi e spese, tasse e ogni altro accessorio in relazione alla operazione accordata ad un altro soggetto (c.d. debitore principale) ed individuata nella lettera di patronage medesima.

Per le condizioni che regolano la lettera di patronage ricevuta dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo Lettera di Patronage, disponibile sul sito [www.bancaifis.it](http://www.bancaifis.it), sezione Trasparenza.

## **ESTINZIONE ANTICIPATA, SCIoglIMENTO ANTICIPATO, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI**

### **ESTINZIONE ANTICIPATA PARZIALE O TOTALE**

In caso di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto dalle Condizioni Economiche pattuite, una commissione compresa tra l'1% e il 3% sull'importo che viene rimborsato in via anticipata, oltre ad una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione all'estinzione anticipata parziale o totale del rapporto.

Il Cliente potrà esercitare detta facoltà facendone richiesta scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della rata in concomitanza della quale egli intende estinguere anticipatamente il mutuo e da cui decorrono gli effetti dell'estinzione anticipata.

### **SCIoglIMENTO ANTICIPATO**

In caso di anticipato scioglimento del contratto per qualsiasi ragione, salvo l'ipotesi di estinzione anticipata, parziale o totale, il Cliente dovrà corrispondere immediatamente alla Banca – oltre all'integrale ammontare di eventuali rate già scadute, con l'aggiunta degli interessi di mora ed il rimborso delle spese sostenute dalla Banca in relazione all'inadempimento – un importo pari al capitale residuo risultante nel Piano di Ammortamento in corrispondenza dell'ultima rata scaduta prima dell'anticipato scioglimento, maggiorato degli interessi come da Piano di Ammortamento dovuti fino alla data di scioglimento, nonché della penale per scioglimento anticipato, compresa tra l'1% e il 3%, applicata sull'importo residuo del Mutuo. Il Cliente inoltre è tenuto a corrispondere una somma pari a tutte le spese che a qualunque titolo la Banca sia tenuta a sopportare in connessione con lo scioglimento anticipato del rapporto.

### **RECESSO DEL CLIENTE**

La Banca può recedere dal Mutuo nel caso in cui venga meno la garanzia del Fondo di Garanzia e/o dell'eventuale Confidi, se questa è stata rilasciata.

Il Cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto previa comunicazione alla Banca mediante raccomandata con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso avrà efficacia soltanto dopo che si saranno compiutamente realizzati gli effetti dell'estinzione anticipata del contratto.

## **PORTABILITÀ MUTUO**

Nel caso in cui, per rimborsare il Mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca o da un altro intermediario, il Cliente dovrà corrispondere alla Banca, ove previsto, la commissione di estinzione anticipata parziale o totale, salvo per il Cliente che sia microimpresa il quale non sostiene neanche indirettamente alcun costo, quali, a titolo di esempio, commissioni, spese, oneri o penali (c.d. "portabilità"). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del contratto originario.

## **CLAUSOLA RISOLUTIVA**

La Banca ha la facoltà di far valere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:

- mancato pagamento, nei termini prescritti, anche di una sola rata o parte di rata del rimborso del finanziamento, o di altra somma comunque dovuta dal Cliente alla Banca;
- inosservanza del Cliente degli obblighi di prestare e conservare le garanzie connesse al finanziamento e/o inosservanza del Cliente dell'impegno a cedere i crediti derivanti dalla propria attività d'impresa fino ad integrale rimborso dell'importo concesso a mutuo;
- non veridicità dei dati comunicati dal Cliente in merito alla propria situazione patrimoniale e finanziaria o mancato invio dei dati medesimi;
- presentazione, nei confronti del Cliente, di istanze di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, nonché apertura della procedura di liquidazione;
- modifiche relative alla titolarità dell'azienda o di parti rilevanti di essa senza il consenso della Banca;
- delibera o attuazione di operazioni straordinarie o ordinarie che comportino indebitamenti rilevanti senza il consenso della Banca;
- indebitamenti diversi da quelli dichiarati alla Banca;
- concessione di finanziamenti a terzi senza il consenso della Banca;
- mancata comunicazione di modifiche soggettive del Cliente o di circostanze che ne peggiorino la situazione finanziaria;
- mancato adempimento degli impegni assunti con riferimento all'operatività del Fondo di Garanzia o ai rapporti con l'eventuale Confidi, con riferimento in particolare a emissione di dichiarazioni erranee o mendaci alla Banca, mancata collaborazione da parte del Cliente, in particolare in fase di accertamento ed ispezione, mancato invio di informazioni o documenti da parte del Cliente, mancato rispetto delle disposizioni normative concernenti il Fondo di Garanzia ed in generale gli aiuti di Stato e comunitari.

## **TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO**

A decorrere dalla ricezione di richiesta scritta di conteggio per chiusura anticipata, entro 15 giorni verrà trasmesso al richiedente un conteggio per l'estinzione; a ricevimento di copia dell'avvenuto pagamento, entro 20 giorni lavorativi verrà emessa la relativa quietanza. Il Cliente non potrà cedere il contratto o diritti da esso nascenti senza il preventivo consenso scritto della Banca.

## **RECLAMI E TUTELA STRAGIUDIZIALE**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre, p.e.c. reclami.pec@bancaifis.legalmail.it, e-mail reclami@bancaifis.it, Fax 041.5027555) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Banca IFIS S.p.A.;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).



## LEGENDA

**Accollo:** è il contratto tra il debitore e un soggetto terzo che si impegna a pagare il debito al creditore; nel caso di finanziamento il soggetto accollante si impegna a pagare alla Banca il debito residuo.

**Ammortamento:** è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi, calcolati al tasso convenuto in contratto.

**Commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie:** commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) dovute al Fondo di Garanzia dalla Banca nel caso in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di Gestione, il Mutuo non sia successivamente perfezionato con le modalità e nei termini stabiliti.

**Confidi:** organizzazioni con struttura cooperativa o consortile che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate.

**Garante:** è il soggetto terzo che rilascia a favore della Banca la garanzia, con cui si obbliga personalmente nei confronti della Banca a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del Cliente (che è il c.d. debitore principale).

**Istruttoria:** pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.

**Media impresa:** è un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

**Microimpresa:** è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.

**Parametro di indicizzazione:** è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**Piano di ammortamento:** è il piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione e della scadenza delle singole rate.

**Piano di ammortamento "francese":** è il piano di rimborso del finanziamento le cui rate sono costituite da una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

**Piccola impresa:** è un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

**Preammortamento:** è il periodo iniziale durante il quale sono previste rate costituite dalla sola quota interessi. Il piano di ammortamento vero e proprio, che prevede anche la restituzione del capitale parte solo successivamente e pertanto durante il preammortamento il debito in linea capitale rimane invariato.

**Rata:** pagamento che il Cliente effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente.

**Spread:** maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione.

**Tasso annuale effettivo globale (TAEG):** è un indice armonizzato a livello comunitario espresso in percentuale e su base annua che, nelle operazioni di credito, rappresenta il costo totale del credito; esso è comprensivo del tasso d'interesse, nonché dei costi e degli oneri direttamente connessi all'erogazione del credito e non facoltativi.

**Tasso di mora:** maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardato pagamento delle rate.

**Tasso effettivo Globale Medio (TEGM):** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare tra quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" e confrontarlo con il Tasso soglia.

**Tasso floor:** limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà in ogni caso scendere.

**Tasso soglia:** tasso massimo applicabile per ciascuna tipologia di finanziamento, determinato ai sensi della legge 108/96 e successive modifiche, in misura pari al TEGM di riferimento, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali.

Venezia – Mestre, 15/03/2019